

Copia conforme  
all'originale  
Giugno 22/06/21



## ATTO COSTITUTIVO

### Associazione Piper e Drummer Italiani – Italian Pipers & Drummers' Association Aps

L'anno 2021 addì 12 del mese di Aprile, in Livorno alla via di Salviano n° 562, si sono riuniti i signori:

- Giorgia Gavanelli, nata a Sassuolo il 06/12/1987 residente in via Indipendenza 60 Sassuolo (MO) 41049 - c.f. GVNGRG87T46I462H
- Andrea Bottazzi, nato a Portomaggiore (FE) il 21/08/1990 residente in via Cedri 12 Ferrara - c.f. BTTNDR90M21G916Y;
- Roberto Arrabito, nato a Parma il 13/02/1979 residente in via Per Parma 50 Traversetolo (PR) - c.f. RRBRT79B13G337G;
- Matteo Fornasari, nato a Ferrara il 01/02/1979 residente in via Ravennana 166 Faenza (RA) 48018 - c.f. FRNMTT79B01D548E;
- Raffaele De Paola, nato a Livorno il 18/05/1957 residente in via di Salviano 562 Livorno 57128 - c.f. DPLRFL57E18E625U;
- Alberto Massi, nato a Siena il 10/05/1960 residente in via Lucherini 6 Siena 53100 - c.f. MSSLRT60E10I726Y;
- Riccardo Bonanni, nato a Firenze il 18/12/1960 residente in via Coluccio Salutati n° 52 Firenze 50126 - c.f. BNNRCR60T18D612P

I quali, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 e successive modificazioni e integrazioni ( da ora in poi “Codice del terzo Settore” o CTS), costituiscono e danno vita all'associazione culturale, apartitica e senza scopi di lucro, denominata:

### Associazione Piper e Drummer Italiani – Italian Pipers & Drummers' Association Aps

con sede in Livorno via di Salviano 562

L'associazione si propone lo scopo di accogliere tutti i piper e drummer che desiderano avere un ruolo attivo nello scenario del piping e drumming italiano e vuole essere veicolo di diffusione del messaggio artistico e dei contenuti tecnici da

sempre ispiranti l'attività del Bagpipe Italian Group, prima cellula di aggregazione e interesse attorno alla Great Highland Bagpipe, nel nostro paese.

L'Associazione è regolata dalle norme dello Statuto parte integrante del presente atto costitutivo che viene allegato sotto la lettera A;

Per l'anno in corso la quota associativa è fissata in € 10,00

Derogando alle norme contenute nello statuto viene nominato il primo consiglio direttivo composto dai seguenti Associati:

**Consiglio Direttivo:** Giorgia Gavanelli, Andrea Bottazzi, Roberto Arrabito, Matteo Fornasari, Raffaele De Paola. All'interno del consiglio assume la nomina di

**Presidente:** Raffaele De Paola

**Vice Presidente e Segretario:** Giorgia Gavanelli

**Tesoriere:** Andrea Bottazzi

**Direttore Artistico:** Alberto Massi


Letto, approvato e sottoscritto.

Firme

- Giorgia Gavanelli
- Andrea Bottazzi
- Roberto Arrabito
- Matteo Fornasari
- Raffaele De Paola
- Alberto Massi
- Riccardo Bonanni

*Giorgia Gavanelli*  
*Andrea Bottazzi*  
*Roberto Arrabito*  
*Matteo Fornasari*  
*Raffaele De Paola*  
*Alberto Massi*

LIVORNO 22/06/21  
COPIA CONFORME



*[Handwritten signatures]* tdp



**STATUTO**  
**Associazione Piper e Drummer Italiani – Italian Pipers & Drummers'**  
**Association Aps**

Articolo 1

***Costituzione***

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 e successive modificazioni e integrazioni ( da ora in poi “Codice del terzo Settore” o CTS), l'Associazione di promozione sociale “**Associazione Piper e Drummer Italiani – Italian Pipers & Drummers' Association**”– in forma abbreviata APDI Aps, indicazione ed acronimo che dovranno essere riportati in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

L'associazione ha sede in Livorno via di Salviano n° 562. La modifica della sede legale nello stesso comune non rappresenta variazione statutarie.

Articolo 2

***Principi e scopi generali***

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ha il compito fondamentale di promuovere e salvaguardare la tradizione musicale, storica e culturale legata agli strumenti musicali definiti con il termine di “**aerofoni a sacco**” con particolare riguardo alla **Great Highland Bagpipe** e alle “**zampogne**” e “**pive**” italiane; e agli strumenti a percussione denominati **Snare, Tenor e Bass Drums**. Pone inoltre specifica attenzione alle relazioni di carattere interculturale di cui tali strumenti sono portatori.

Nel perseguire l'attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore, di seguito indicate, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti. L'attività è svolta in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi.

L'Associazione persegue in maniera principale le seguenti attività tra quelle elencate

Copia conforme  
LAVORNO 22/06/21



all'art. 5 comma 1, che sono :

d - “educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive modificazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”.


i - “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.


Per la crescita umana e sociale dei propri associati l'Associazione può peraltro promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali ed educative. Tali finalità intende perseguire adottando ogni iniziativa utile e, a scopo meramente enunciativo, mediante l'espletamento delle seguenti attività:

- organizzare, istituire, promuovere e gestire corsi di formazione musicale;
- organizzare, istituire, gestire e/o partecipare a eventi musicali, spettacoli, competizioni musicali, conferenze, trasmissioni radiofoniche e televisive, lezioni, congressi e qualsivoglia altra manifestazione ritenuta utile alla promozione dell'attività culturale intesa nel senso in precedenza enunciato; tutti gli interventi e le eventuali esibizioni pubbliche dell'Associazione e/o degli Associati, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.
- Promuovere, realizzare, produrre, gestire e/o partecipare a iniziative di natura editoriale o editoriale-musicale e ciò sia a mezzo di pubblicazioni cartacee che multimediali (registrazioni su nastro, video, CD, CD-rom, DVD);
- promuovere, istituire e gestire gemellaggi e/o collaborazioni e/o compartecipazioni con altre associazioni/enti/scuole/italiane ed estere e/o con enti territoriali italiani ed esteri finalizzati all'approfondimento interculturale nell'area di interesse già in precedenza indicata;
- promuovere, istituire e gestire iniziative nel campo della musicoterapia;

Per raggiungere i suoi fini può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.

L'Associazione ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella Società, nella





LIVORNO  
22/06/21  
COPIA CONFERMATA

valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività della cultura del tempo libero.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale e di volta in volta individuate con delibera del Consiglio Direttivo

### Articolo 3

#### *Caratteristiche dell'Associazione*

L'Associazione assume la forma di “*associazione non riconosciuta*” ai fini del Codice Civile, e quella di “*ente non commerciale*” ai fini fiscali.

L'associazione è:


- un istituto unitario ed autonomo;
- amministrativamente indipendente;
- caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative;

L'associazione si avvale prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività nei limiti previsti dall'articolo 16.

L'Associazione non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati volonte,0le loro prestazioni in ambito associativo.

*[Handwritten signatures and initials]*



Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti.

In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse così come possono essere costituite in sezioni regionali che opereranno di concerto e con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 4

##### *Durata*

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea degli associati secondo quanto disposto dall'art. 20.

#### Articolo 5


##### *Associati*

Possono essere associati tutti i cittadini italiani o di altri Stati che ne condividano le finalità.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.

La validità della qualità di associato viene efficacemente conseguita con l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione.

In caso di domanda di ammissione a associato presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato



Copia conforme  
Livorno 22/06/21

minorenne.

Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali dell'associazione nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati purché:

- abbiano cittadinanza italiana o di uno stato estero con regolare permesso di soggiorno;
- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili gli associati che hanno raggiunto la maggiore età.

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale decisa dall'assemblea. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile;
- alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.


La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.

Non sono ammessi associati temporanei né limitazioni in considerazione della

partecipazione alla vita associativa.



Copia conforme  
L'ORNO 22/06/21

## Articolo 6

### **Gli Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- **L'Assemblea**
- **Il Consiglio Direttivo**
- **Il Presidente**
- **Il Vice presidente**
- **Il Segretario**
- **Il Tesoriere**
- **Il Direttore Artistico**

Tutte le cariche associative (membro del Consiglio Direttivo e degli organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini) sono gratuite.

## Articolo 7

### **L'Assemblea**

L'Assemblea – organo sovrano dell'Associazione – è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti. Sono ammesse deleghe in massimo di due per ogni singolo associato.

L'Assemblea:

- delinea in via preventiva il programma annuale o pluriennale delle attività associative affidandone al Consiglio Direttivo la responsabilità per l'esecuzione materiale;
- approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- esamina i ricorsi presentati dagli associati avverso le decisioni del Consiglio

*[Handwritten signatures and initials]*

COPIA CONFERMA  
LIVORNO  
22/06/21

Direttivo;

- approva le modifiche allo Statuto e gli eventuali regolamenti;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo ogni quattro anni, ne determina il numero dei componenti che non deve essere inferiore a 3 e superiore a 7;
- determina la responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo in un giorno successivo alla convocazione della prima ma non oltre 10 giorni

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente o in sua inattività dal consigliere più anziano, in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o su richiesta di almeno 1/10 della base associativa, in questo caso, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere comunicato agli associati almeno 15 giorni prima mediante invio ai singoli associati a mezzo di posta elettronica o ordinaria; l'avviso dovrà specificare la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avvengono in modo palese o, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti, a scrutinio segreto.

L'assemblea provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo ogni 4 anni e ne determina il numero dei consiglieri che dovrà essere dispari con un minimo di 3 a un massimo di 7 membri; le elezioni di questi si svolgono a scrutinio segreto con le



COPIA CERTIFICATA  
il giorno 22/06/21



modalità che favoriscano la partecipazione degli associati.

In ottemperanza a possibili disposizioni sanitarie di emergenza per rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è previsto lo svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Le deliberazioni dell'assemblea e i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti agli Associati non presenti con le medesime modalità previste per la sua convocazione entro 30 giorni.

## Articolo 8

### ***Il Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini associati in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

I consiglieri sono scelti dall'Assemblea tra gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Si applicano le norme dell'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.



COPA CONFORME  
GIORNO 22/06/21



Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.


Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto e viene sostituito a norma del comma precedente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente in via ordinaria di norma 4 volte l'anno, e in via straordinaria, su richiesta di almeno 2/3 dei suoi membri. Per la convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo valgono le stesse regole dettate in materia di convocazione e svolgimento dell'Assemblea, in caso di disposizioni sanitarie volte ad assicurare il distanziamento sociale. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato almeno 7 giorni prima.

Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera l'ammissione di nuovi associati;
- decide l'importo delle quote suppletive (corrispettivi specifici) per eventuali servizi ed attività istituzionale svolta nei confronti degli Associati, dei loro familiari e dei partecipanti;
- definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'assemblea;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere agli associati;
- decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative sul territorio e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali e ai singoli cittadini;
- individua a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di carattere generale, secondarie e strumentali a queste ultime;

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più 1 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.



Su richiesta del Presidente il Consiglio Direttivo può essere chiamato a deliberare anche senza necessità di convocazione e riunione purché venga comunicato ai Consiglieri l'ordine del giorno o l'argomento su cui deliberare accompagnato da idonea relazione sul medesimo; la volontà dei singoli Consiglieri dovrà risultare espressa in forma scritta (e-mail, fax, posta cartacea etc.); il voto dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta; la mancata ricezione del voto nel termine indicato, ai fini della formazione della maggioranza deliberativa, equivarrà ad astensione. Il Consiglio Direttivo decade qualora vengono a mancare la metà più uno dei suoi componenti.

## Articolo 9

### *Il Presidente*

Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l'attività;

E' nominato dal consiglio direttivo e può essere rieletto per non più di due volte consecutive.

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalle elezioni di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

- aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari

e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.

- Sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi, la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.
- Rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
- Stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione

Articolo 10  
**Il Segretario**



COPIA CONFORME  
LIVORNO 22/06/21

Il segretario assolve ai seguenti compiti:

- attende alla corrispondenza;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati;
- cura la conservazione del registro dei verbali dell'assemblea e del Consiglio direttivo e del libro degli associati;
- sottopone al Consiglio direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati;
- invia i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo agli associati;
- cura la conservazione del registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- sostituisce il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento.


Articolo 11  
**Il Tesoriere**

Il Tesoriere assolve ai seguenti compiti:

- riscuote le entrate a qualsiasi titolo;
- effettua i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio



IL GIORNO 22/06/24  
COPIA CONFORME



Direttivo;

- tiene il registro delle entrate e delle uscite;
- verifica il pagamento delle quote associative;
- predispose il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- coadiuva il segretario nell'aggiornamento del libro dei Soci;
- sostituisce il segretario in caso di assenza o impedimento.

## Articolo 12

### *Il Direttore Artistico*

Il Direttore Artistico assume, di concerto con il Consiglio Direttivo ogni decisione in merito alle scelte degli indirizzi musicali e dei percorsi didattici e sovrintende a tutte le attività poste in essere dall'Associazione al fine di garantire la rispondenza di esse, sotto il profilo artistico, alle linee guida di carattere generale o particolare da egli indicate.

Viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni, pur non essendo membro del Consiglio Direttivo, partecipa di diritto alle riunioni di questo esprimendo voto consultivo sugli argomenti non di sua esclusiva competenza. suggerisce al Consiglio Direttivo il piano annuale delle iniziative artistico/didattiche che riterrà utile e opportuno promuovere concordandone l'attuazione e vigilando su di essa.


## Articolo 13

### *Dimissioni*

Gli Associati possono dare le dimissioni in qualsiasi momento. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante ( o ai subentranti) della situazione al momento dell'Associazione.



COPA CONFONME  
LIVORNO 22/06/21

#### Articolo 14

##### *Libri*

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi quando ne facciano richiesta scritta trasmessa a mezzo pec o raccomandata e dopo aver concordato data e ora in cui prendere visione dei documenti richiesti presso la sede legale o quella operativa e/o amministrativa.

#### Articolo 15

##### *Volontari*

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini

di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## Articolo 16

### **Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

## Articolo 17

### **Patrimonio e Bilancio**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,



COPA CONFEDERALE  
LIVORNO  
22/06/21



contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I fondi dell'Associazione devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali, stabiliti dal Consiglio Direttivo; su tali conti possono compiere operazioni il Presidente, oppure il Vice-Presidente in caso di impedimento del presidente, e il Tesoriere o altra persona delegata dal Consiglio Direttivo.

Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può assumere la forma di rendiconto finanziario per cassa qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal secondo comma dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio o il rendiconto finanziario per cassa devono essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Esso è predisposto dal Tesoriere su indicazioni del Consiglio direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno

## Articolo 18


### ***Esercizi Sociali***

Gli Esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2021;

## Articolo 19

tdp

Copia conforme  
L. 22.10.2012



## **Modifiche Statutarie**

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria. Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati presenti all'Assemblea purché questi rappresentino il 50% più uno della compagine associativa.

### Articolo 20

#### **Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere indicato al 2 capoverso sono nulli.

### Articolo 21

#### **Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio da un arbitro unico, secondo lo Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno.

L'arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo,

secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato.


L'arbitro unico deciderà in via irrituale secondo equità nel rispetto dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

## Articolo 22

### *Rinvio*

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

COPIA CONFORME



LIVORNO 22/06/21

A [Signature] B [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 418